

Spett.le

Banca d'Italia

Comunicazione via pec: ram@pec.bancaditalia.it

In relazione all'avvenuta pubblicazione delle linee guida relative alla normativa secondaria di attuazione della riforma delle banche di credito cooperativo, approvata dal Parlamento nell'aprile scorso ed alla possibilità di formulare osservazioni e commenti sui documenti diffusi, nel seguito si riportano le osservazioni del Consiglio di Amministrazione della Bcc del Tuscolo – Rocca Priora.

La riforma del credito cooperativo recentemente attuata modifica radicalmente, per il futuro, la gestione di questo tipo di istituti attraverso l'introduzione di prescrizioni normative che per molti profili costituiscono un *unicum* nel mondo imprenditoriale.

Gli aspetti oggetto di osservazione riguardano:

- la *Governance*;
- il contratto di coesione;
- la garanzia incrociata.

La Governance

Uno dei nodi principali nella gestione degli Istituti cooperativi è determinato dalle modalità di scelta degli esponenti aziendali. L'esperienza insegna che, sino ad oggi, tali cariche sono state ricoperte da soggetti aventi fortissimi legami col territorio di appartenenza, ma spesso privi delle competenze necessarie al governo di una banca con conseguenti condotte non in linea con le norme prudenziali.

La disposizione, che prevede di stabilire preventivamente un consenso di massima sui nominativi di coloro che andranno a ricoprire tali funzioni, stravolge il quadro esistente, toccando interessi diversi e generando conflitti che determinano resistenze all'attuazione del quadro normativo delineato dalla riforma.

Com'è noto a qualsiasi giurista, una disposizione normativa può trovare concreta realizzazione solo laddove sia condivisa, se non totalmente per lo meno in larga percentuale, da chi a tale norma dovrà dare attuazione.

È quindi necessario che tale meccanismo di selezione dei nominativi sia il più possibile improntato a trasparenza. Tale condizione potrà verificarsi solo con la previsione *ex ante* di criteri selettivi chiari e coerenti per evitare strumentalizzazioni determinate da finalità seconde, non in linea con la buona gestione della Banca.

In considerazione delle esperienze pregresse, una particolare attenzione va dedicata all'assenza di conflitto di interessi, attraverso la determinazione di parametri rigorosi e non derogabili di accesso al credito da parte degli esponenti aziendali e dei soggetti a loro collegati o connessi. Altro aspetto qualificante è il necessario possesso di competenze tecniche che permettano di assumere scelte consapevoli. A tale scopo sarà opportuno prevedere un corso obbligatorio di base che formi i consiglieri sulle prassi operative degli Istituti di credito.

Di identica se non maggiore rilevanza è il tema della selezione degli amministratori che andranno a comporre il C.d.A. della Capogruppo. I meccanismi di nomina dovrebbero essere strutturati secondo regole che garantiscano in modo trasparente la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità dei soggetti che ricopriranno detta funzione. Ciò in considerazione del fatto che queste persone saranno chiamate a stabilire le linee strategiche della politica del Gruppo e che decideranno altresì gli interventi autoritativi sulle singole banche.

In relazione a quanto sopra, è anche opportuno stabilire criteri in base ai quali le azioni detenute dalle singole BCC nella Capogruppo, vengano ridistribuite in modo da determinare reali meccanismi di partecipazione delle singole banche e garantire una effettiva e ampia condivisione delle decisioni strategiche e della selezione della classe dirigente.

Contratto di coesione

Il patto sociale che si struttura attraverso l'adesione al contratto di coesione realizza una vera e propria abdicazione dell'autonomia gestionale ed imprenditoriale del singolo istituto di credito. Ora, essendo evidente che non sono possibili modelli diversi, in considerazione del livello di garanzie che ciascun aderente al gruppo è chiamato a prestare, è fondamentale che vengano definiti con estrema chiarezza gli indicatori di *early warning* e che, a seconda dell'appartenenza di ogni singola banca ad una classe piuttosto che ad altra, si fissino *ex ante* i poteri di controllo e di intervento della capogruppo sul singolo istituto.

Poiché la "brutalità" dell'ingerenza della capogruppo su ogni singolo Istituto è determinata dalla rischiosità della stesso, ogni appartenente alla nuova formazione giuridica deve essere posto in grado di conoscere, in relazione alla sua situazione patrimoniale e gestionale, quale sarà il livello di penetrazione degli interventi e anche il loro limite.

Tale aspetto è particolarmente delicato e se non si appresterà ad esso il sufficiente livello di attenzione si genereranno conflitti significativi che potrebbero compromettere la corretta funzionalità dell'attività imprenditoriale. A tal fine, è opportuno prevedere un possibile meccanismo di risoluzione dei conflitti affidato ad un Collegio Arbitrale permanente, cui deferire le questioni che potranno insorgere e che operi sia come amichevole compositore sia con poteri autoritativi.

Altro elemento che andrà predeterminato è la qualità delle sanzioni applicabili e la corrispondenza proporzionale tra fatto rilevante e sanzione.

Ogni provvedimento dovrà poi essere congruamente motivato per poter esercitare da parte di tutti il c.d. “controllo sociale della motivazione” evitando arbitrarietà che minerebbero la fiducia, essenziale ad un progetto partecipativo e condiviso.

Evitando “clausole di stile” prive di contenuto effettivo.

Più saranno chiare le regole più sarà facile governare.

La garanzia incrociata

Una delle clausole di maggiore rilevanza è costituita dall’obbligo di garanzia che entrando a far parte del Gruppo ogni banca assume.

Il punto nodale di questa prescrizione normativa sta nel fatto che detta garanzia si estende sia in orizzontale sia reciprocamente in verticale. Logica conseguenza di ciò è il necessario controllo che la Capogruppo esercita su ogni singola banca aderente, tuttavia non è chiaro come, per contro le singole banche, possano garantirsi da una gestione poco oculata della Capogruppo. Non si può ritenere, infatti, sufficiente la verifica a fine mandato, dell’operato degli amministratori, eventualmente “puniti” con il mancato rinnovo delle cariche. Il punto è di vitale importanza e dovrebbe portare all’introduzione di meccanismi di controllo e di eventuale attuazione di meccanismi correttivi da parte della base nei confronti della Capogruppo.

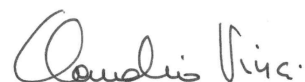
Un opportuno bilanciamento del rapporto incrociato di controllo permetterà la prevenzione di comportamenti potenzialmente dannosi, evitando che si arrivi all’esclusione di una singola banca con danno generale del Gruppo e della medesima. Invero, considerati i penetranti poteri della Capogruppo, non risulta giustificabile il suo mancato intervento che costringa poi all’esclusione e dovrà necessariamente valutarsi una responsabilità congiunta per inadempienza al patto sociale sia della singola banca sia della medesima Capogruppo che non ha opportunamente vigilato ed attuato gli interventi correttivi.

Un’ultima riflessione è doverosa: l’eventuale esclusione di una banca dal Gruppo con vincolo della medesima alla prestazione della garanzia per i successivi 10 anni (termine prescrizione ordinario), riguarda non solo l’esclusa, ma anche tutto il Gruppo con conseguente incertezza sulle obbligazioni reciproche. Sarebbe, quindi, opportuna una valutazione sulla limitazione di questo tipo di potere sanzionatorio con previsione di misure alternative in grado di garantire la solidità del Gruppo.

Diverso dovrebbe essere, invece, il meccanismo di libera entrata ed uscita dal Gruppo, nel senso che il contratto dovrebbe prevedere delle chiusure “tombali” dei rapporti, evitando le incertezze determinate dalla necessità di garantire i rapporti pregressi per i successivi 10 anni.

Con Osservanza.

La B.C.C. del Tuscolo – Rocca Priora

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Claudio Pica'.